

Proposta di legge recante:

"Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei)"

F.to Michele Comito

F.to Giovanni Arruzzolo

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge è volta a modificare esclusivamente gli articoli 2 e 7 della legge regionale 19 novembre 2020, n.21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei), al fine di rendere la procedura di approvazione dello statuto del Consorzio, ivi disciplinata, più snella e meno farraginosa. L'intervento di novellazione propone l'abrogazione della norma transitoria di cui all'articolo 7 il quale prevede espressamente che lo statuto del Consorzio Costa degli Dei venga approvato con successiva legge regionale.

La norma, infatti, appesantisce l'iter procedurale di approvazione del suddetto statuto, implicando che ogni successiva modifica dello stresso richieda l'approvazione di una nuova legge regionale di modifica ad hoc.

L'abrogazione della disposizione rubricata impropriamente quale "norma transitoria", in quanto condiziona ogni eventuale modifica e/o perfezionamento dello statuto successivo alla prima approvazione, richiede la riformulazione del comma 2 dell'articolo 2, eliminandovi il rinvio, per l'adozione dello statuto, "ai sensi dell'articolo 7" e, per l'entrata in vigore dello stesso, della "previa approvazione dei consigli comunali".

La nuova formulazione, invece, prevede in maniera più semplice e lineare che sia l'assemblea ad approvare lo statuto del Consorzio, rendendo *inutiliter data* e sovrabbondante la previsione della previa approvazione dei consigli comunali.

La proposta si compone di 3 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 apporta modifiche al comma 2 dell'art. 2 della l.r. 21/2020, sostituendo le parole ", adottato ai sensi dell'articolo 7, entra in vigore previa approvazione dei consigli comunali", con le seguenti: "è approvato dall'assemblea di cui all'articolo 3"; inoltre, abroga l'art. 7, impropriamente rubricata quale norma transitoria;
- l'art. 2 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;
- l'art. 3, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni decorrenti dalla medesima pubblicazione.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n.21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei)".

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia	Carattere temporale	Importo
		I o C	A o P	
Art. 1	Apporta modifiche di carattere ordinamentale al comma			0
	2 dell'art. 2 della l.r. 21/2020, sostituendo le parole ",			
	adottato ai sensi dell'articolo 7, entra in vigore previa			
	approvazione dei consigli comunali", con le seguenti: "è			
	approvato dall'assemblea di cui all'articolo 3"; inoltre,			
	abroga l'art. 7, impropriamente rubricata quale norma			
	transitoria.			
Art.2	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge			0
	regionale, in considerazione della sua natura			
	squisitamente ordinamentale.			
Art.3	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in			0
	vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni			
	decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC			
	telematico.			

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: "Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n.21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei)"

Art.1

(Modifiche alla l.r. 21/2020)

- 1. La legge regionale 19 novembre 2020, n.21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei) è così modificata:
 - a) al comma 2 dell'articolo 2, le parole ", adottato ai sensi dell'articolo 7, entra in vigore previa approvazione dei consigli comunali", sono sostituite dalle seguenti: "è redatto ed approvato, nel rispetto delle leggi vigenti, dall'assemblea di cui all'articolo 3";
 - b) l'articolo 7 è abrogato.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.